



COMUNE DI PISA

Direzione Avvocatura

Via della scuola n. 12

Tel: 050 9711276

Fax: 050 8669127

e-mail: avvocatura@comune.pisa.it

Pec. comune.pisa.it@postacert.toscana.it

56127 Pisa

Al Consiglio comunale tramite la
Direzione Finanze
SEDE

Oggetto: Relazione debiti fuori bilancio – Fornai Sandra c/ Comune di Pisa

La ricorrente proponeva opposizione ex art. 22 l. 689/1981 avverso il verbale di contestazione n. 1557F/2009 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Pisa tramite lo strumento dell'autovelox, emesso per la violazione dell'art. 142, co. 8 del C.d.S., per aver superato, con la sua autovettura, di 22 Km/h il limite massimo di velocità prescritto.

Essa eccepiva la carenza di identificazione dei dati tecnici richiesti dal decreto di omologazione dell'apparato ed in particolare che dal verbale non si ricavava alcun

dato identificativo né della revisione periodica dell'apparato presso il costruttore né alcun altro dato che consentisse la verifica del corretto adempimento dell'organo accertatore degli obblighi imposti con il decreto di omologazione.

Al fine di verificare la fondatezza o meno di quanto dedotto dalla ricorrente, il Giudice ordinava al Comune di Pisa di produrre, entro l'udienza fissata per il giorno 24/02/2010, la documentazione idonea a dimostrare che l'apparato di autovelox fosse stato sottoposto a taratura perlomeno annuale.

L'ufficio di Polizia Municipale del Comune, con nota del 12/02/2010, faceva sapere che, secondo circolari del Ministero dell'Interno, nessuna disposizione normativa imponeva la taratura periodica delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità.

Il Giudice di Pace con la sentenza n. 1145/2010 accoglieva il ricorso e disponeva l'annullamento del verbale, oggetto di opposizione, e delle relative sanzioni con esso comminate, e disponeva, però, la compensazione tra le parti delle spese processuali.

Avverso tale sentenza la sig.ra Fornai proponeva appello per ottenere la riforma del capo sulle spese giudiziali della sentenza del Giudice di Pace, la refusione delle spese legali del doppio grado di giudizio, e, inoltre, la condanna del Comune al risarcimento del danno da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c..

Si costituiva in giudizio il Comune di Pisa, il quale osservava che le argomentazioni svolte erano idonee a giustificare la compensazione delle spese di giudizio e che la richiesta dell'appellante alla condanna ex art.96 cpc era del tutto infondata.

Secondo il Comune, il Giudice di Pace di Pisa, nella sua decisione, aveva giustamente compensato le spese tra le parti, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale, a conferma delle circolari ministeriali applicate dalla Polizia municipale, nessuna disposizione normativa impone la taratura periodica delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità.

Con sentenza n.1505/2015 Il Tribunale di Pisa accoglie l'appello condanna il Comune alle spese di lite come richiesto dalla signora Fornai.

In pratica il Tribunale, a differenza del Giudice di Pace, ha ritenuto che l'omessa esibizione, da parte della Polizia Municipale, della documentazione relativa alla periodica revisione degli autovelox, debba comportare la condanna alle spese della stessa.

Avv. Giuseppina Gigliotti.

(142C10)